INTERVENTI URGENTI PER IL SETTORE DELL'AUTOTRASPORTO

Art. 3

Disposizioni in materia di pagamento dei premi all'INAIL

Limitatamente all'anno 1997, il pagamento all'INAIL dei premi dovuti dalle imprese che esercitano attivita' di trasporto per conto di terzi previste alle voci 9121 e 9122 della tariffa premi, approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 18 giugno 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 30 giugno 1988, sara' ripartito in quattro rate di uguale importo da versarsi, senza aggravio per interessi, alle scadenze del 20 febbraio, 31 maggio, 31 agosto e 30 novembre 1997. I minori introiti derivanti dalla mancata corresponsione degli interessi disposta ai sensi del comma 1, sono rimborsabili all'INAIL, nel limite di lire 29 miliardi per l'anno 1997, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dietro presentazione di apposita rendicontazione.

Versione in vigore dal 4 gennaio 1997, non più in vigore dal 7 marzo 1997 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Interventi urgenti per il settore dell'autotrasporto
Estremi	Decreto-legge 2 gennaio 1997, n. 1
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 1997

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/interventi-urgenti-per-il-settore-dell-autotrasporto/art-3-disposizioni-in-materia-di-pagamento-dei-premi-all-inail/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it